



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO LEGISLATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Argomento: Richiesta di Relazione (art 6 L. n. 234/2012). Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al regolamento (UE) 2020/698.

Con riferimento a quanto richiesto con nota n. 846 del 28 gennaio 2021 si invia, in allegato, la relazione e la tabella di corrispondenza relativa alla proposta di regolamento in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Mario CAPOLUPO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Capolupo', written over the typed name of the official.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID – 19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al Regolamento (UE) 2020/698.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 25 Final
- **Codice interistituzionale:** 2021/0012 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento mira a stabilire misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo ed alla proroga di validità di taluni atti giuridici (certificazioni, licenze, autorizzazioni), nonché al rinvio di talune verifiche correlate agli stessi, in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'attuale pandemia di COVID 19 nei settori nevralgici dei trasporti e della sicurezza marittima.

La proposta in argomento si aggiunge a quella preesistente, individuata nel Regolamento (UE) 2020/698, denominato "Omnibus I" e per tale motivo è stata denominata "Omnibus II". Le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 hanno prorogato il periodo di validità di taluni atti giuridici, che avrebbero dovuto tenersi entro il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 agosto 2020, per un periodo di sei mesi, mentre la proposta in parola mira ad estendere ulteriormente tale periodo: al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed un elevato livello di sicurezza dei trasporti, di garantire la certezza del diritto e di evitare possibili perturbazioni del mercato, come pure di garantire la continuità del regime giuridico in essere, è necessario adottare ora disposizioni temporanee e contingenti per prorogare la validità dei alcuni atti giuridici anche oltre quella stabilita dal Regolamento (UE) 2020/698, che sarebbero scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 30 aprile 2021 (cd. "periodo di riferimento"). Tali documenti dovrebbero rimanere validi per un periodo di tempo ragionevole (pari a sette mesi), durante e dopo la pandemia di COVID 19 (cd. "periodo di proroga").

Quanto precede vale, ad esempio, per le patenti di guida, i controlli tecnici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi, le licenze comunitarie e gli attestati di conducente relativamente all'effettuazione dei servizi di trasporto merci su strada, ecc.. Infatti, a causa della attuali misure restrittive, i trasportatori e gli altri soggetti interessati hanno tuttora difficoltà ad espletare le formalità, le procedure o gli altri adempimenti necessari a norma del diritto dell'Unione per il

rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o per effettuare verifiche e attività formative periodiche al fine di mantenerne la validità.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta si basa correttamente sull'articolo 91 e sull'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della presente proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello di Unione che può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato dell'Unione Europea. Difatti le questioni all'origine della presente proposta sono collegate al diritto dell'Unione e possono quindi essere risolte solo mediante disposizioni del diritto dell'Unione, ossia mediante deroghe temporanee.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

L'intervento dell'Unione è necessario per conseguire l'obiettivo del corretto funzionamento dei meccanismi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione, tenendo conto dell'entità e della gravità dell'attuale pandemia di COVID 1. Il Regolamento proposto contiene misure temporanee mirate, strettamente connesse all'attuale pandemia di COVID 19 e limitate a quanto necessario per garantire la certezza del diritto, la sicurezza dei trasporti ed il corretto funzionamento del mercato interno.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva in quanto le disposizioni del presente atto dovrebbero essere immediatamente e direttamente applicabili al fine di garantire, senza ritardi, la certezza del diritto per i soggetti coinvolti ed i portatori di interesse associati, nonché per le autorità degli Stati Membri. Gli atti giuridici indicati nella proposta dovrebbero pertanto essere prorogate *ex lege* anche nel caso in cui le materie interessate siano disciplinate da una direttiva (come il caso della Direttiva 2005/65/CE). Così come nel caso del Regolamento (UE) 2020/698 (cd. Omnibus I), che persegue gli stessi obiettivi dell'attuale proposta, il presente atto normativo dovrebbe assumere forma di un regolamento, atto direttamente applicabile che non necessita di recepimento nel diritto nazionale.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta è conforme all'interesse nazionale nella misura in cui prevede proroghe di taluni atti giuridici, che sarebbero altrimenti scaduti a causa del rafforzamento delle misure adottate dal Governo nazionale per impedire la diffusione della pandemia.

A causa di tali misure i trasportatori e gli altri soggetti interessati hanno tuttora difficoltà ad espletare le formalità, le procedure o gli altri adempimenti necessari a norma del diritto

dell'Unione e di quelli interno per il rinnovo o la proroga di atti giuridici collegati. Per gli stessi motivi le autorità competenti nazionali potrebbero continuare a non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di trattare le parimenti richieste presentate dai medesimi soggetti entro i termini applicabili. Pertanto, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed un elevato livello di sicurezza dei trasporti, garantendo al contempo la certezza del diritto e la continuità del regime giuridico, le misure descritte nella proposta di Regolamento appaiono pienamente conformi al progetto di interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non si ravvisano elementi di criticità nei contenuti della proposta di Regolamento, mentre l'urgenza delle misure ivi contenute richiede una rapida valutazione circa l'opportunità di una immediata adozione della proposta.

Si rappresenta che, *medio tempore*, in data 1° Febbraio 2021, il Segretariato Generale del Consiglio Europeo, con successivo e separato atto (no. 5709/21), in Annesso alla proposta di Regolamento qui in esame, ha ritenuto opportuno prorogare ulteriormente i termini ivi indicati, portando il periodo di riferimento presente nella proposta di Regolamento al 30 Giugno 2021 (anziché al 30 Aprile), mentre il periodo di proroga a dieci mesi (anziché a sette mesi).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento non ha impatto finanziario per la pubblica amministrazione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La presente proposta di Regolamento non modifica i principi ed i meccanismi della normativa dell'Unione in questione e del diritto interno e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Essa mira principalmente a prorogare la validità dei certificati, delle licenze o delle autorizzazioni nonché determinati termini per un breve periodo, in ragione di motivi eccezionali nel contesto dell'attuale pandemia di COVID 19. La proposta, comunque, va ad integrare le disposizioni adottate con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, prevedendo un periodo di proroga della validità dei termini più ampio rispetto a quanto previsto dal legislatore nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, della Legge 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si riscontrano effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa, tuttavia le proroghe concesse dalla presente proposta di Regolamento permetterebbero alle autorità competenti nazionali di continuare a conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese si ritengono estremamente positivi in quanto la proposta prevede proroghe di taluni atti giuridici, che sarebbero altrimenti scaduti a causa del

rafforzamento delle misure adottate dal Governo nazionale per impedire la diffusione della pandemia.

A causa di tali misure i trasportatori e gli altri soggetti interessati hanno tuttora difficoltà ad espletare le formalità, le procedure o gli altri adempimenti necessari a norma del diritto dell'Unione e di quello interno per il rinnovo o la proroga di atti giuridici collegati. Per gli stessi motivi le autorità competenti nazionali potrebbero continuare a non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di trattare le parimenti richieste presentate dai medesimi soggetti entro i termini applicabili. Pertanto, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed un elevato livello di sicurezza dei trasporti, garantendo al contempo la certezza del diritto e la continuità del regime giuridico, le misure descritte nella proposta di Regolamento appaiono pienamente conformi al progetto di interesse nazionale.

Altro



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012 (D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID – 19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al Regolamento (UE) 2020/698.
<ul style="list-style-type: none">– Codice della proposta: COM(2021) 25 Final– Codice interistituzionale: 2021/0012 (COD)– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 16, paragrafo 1 (Proroga dei termini previsti dal Regolamento (CE) 725/2004)	Regolamento (CE) 725/2004 Articolo 3, paragrafo 6 (misure comuni ed ambito di applicazione)	La proposta prevede proroghe per la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali prevista dall'articolo 3, comma 6 del Reg. 725/2004, che sarebbero altrimenti scaduti a causa del rafforzamento delle misure adottate dal Governo nazionale per impedire la diffusione della pandemia.
Articolo 16, paragrafo 2 (Proroga dei termini previsti dal Regolamento (CE) 725/2004)	Regolamento (CE) 725/2004 Allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6	La proposta prevede proroghe per lo svolgimento di varie attività di addestramento che altrimenti scadrebbero o sarebbero scaduti nel periodo di riferimento a causa del rafforzamento delle misure

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		adottate dal Governo nazionale per impedire la diffusione della pandemia.
Articolo 16, paragrafo 3 (Proroga dei termini previsti dal Regolamento (CE) 725/2004)		La proposta prevede che lo Stato Membro possa presentare una richiesta motivata di autorizzazione di ulteriore proroga rispetto al paragrafo 2 dell'articolo 16 della proposta in esame, qualora questo ritenga che le valutazioni di sicurezza continueranno ad essere impraticabili.
Articolo 17, paragrafo 1 (Proroga dei termini previsti dalla Direttiva 2005/65/CE)	Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 recante "Attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti" Articolo 12	La proposta prevede proroghe per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti, prevista dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 203/07, che sarebbero altrimenti scaduti a causa del rafforzamento delle misure adottate dal Governo nazionale per impedire la diffusione della pandemia.
Articolo 17, paragrafo 2 (Proroga dei termini previsti dalla Direttiva 2005/65/CE)	Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 recante "Attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti" Allegato III	La proposta prevede proroghe per lo svolgimento di varie attività di addestramento che altrimenti scadrebbero o sarebbero scaduti nel periodo di riferimento a causa del rafforzamento delle misure adottate dal Governo nazionale per impedire la diffusione della pandemia.
Articolo 17, paragrafo 3 (Proroga dei termini previsti dalla Direttiva 2005/65/CE)	Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 recante "Attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti"	La proposta prevede che lo Stato Membro possa presentare una richiesta motivata di autorizzazione di ulteriore proroga rispetto al paragrafo 2 dell'articolo 17 della proposta in esame, qualora questo ritenga che le valutazioni di sicurezza continueranno ad essere impraticabili.